

Repubblica di San Marino, addì 05 luglio 2022

AVVOCATO
FRANCESCA MARIA BACCIOCCHI
NOTAIO

- UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
CANCELLERIA DEL COLLEGIO GARANTE -

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

ALL'ON.LE

Depositato in Data 05/07/2022

n. 260

COLLEGIO GARANTE

DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

N. 0001/2022

MEMORIA E ALLEGAZIONE DOCUMENTI

Il sottoscritto avvocato Francesca Maria Bacciocchi, per conto dei signori Bacciocchi Livio, Bacciocchi Francesca Maria, Fantini Monica, e della società Imm-Capital S.p.a. in L.V., in riferimento all'Ordinanza n. 4 emanata dall'Onorevole Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme in data 17 giugno 2022, notificata a questa procura in data 20 giugno 2022, con la quale, "essendo emerse nel corso della discussione posizioni antitetiche in ordine alla capacità economica di assolvere alle imposte di registrazione da parte dell'appellante, posizioni, che le parti pur invitate dal Presidente, non sono state in grado di supportare tramite un'adeguata documentazione", veniva concesso "alle parti un termine di quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza per supportare le loro rispettive posizioni", deposita la seguente memoria.

RILEVATO IN VIA PRELIMINARE CHE

A) ai sensi dell'articolo 16 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" (Legge 8 luglio 1974 n. 59 e ss. mm.), il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha il compito di verificare "la



rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati”;

- B) la valutazione circa i profili di illegittimità costituzionale di una norma, che il Collegio Garante è chiamato a compiere, **prescinde dalle peculiarità delle specifiche vicende dei singoli soggetti** - vicende sulle quali, certamente, si riverberano gli effetti negativi della illegittimità costituzionale della norma - , poiché coinvolge principi e diritti fondamentali che devono essere indistintamente garantiti nei confronti di chiunque; la dichiarazione di incostituzionalità di una norma si estende infatti a beneficio della collettività;
- C) vero è che, per costante giurisprudenza dell'Onorevole Collegio, in presenza di un ricorso in via incidentale, previsto dall'articolo 13 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55, occorre valutare la rilevanza della questione ai fini della conclusione del giudizio a quo: “*la natura incidentale del giudizio di costituzionalità impone che la relativa questione sia rilevante nel processo a quo*” (ex plurimis, Sentenza 4 ottobre 2013 n. 5 nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n. 0003/2013 - Sindacato in via incidentale sollevato d'ufficio dal Commissario della legge nel corso del procedimento penale n. 804/RNR/2011);
- D) ai sensi del medesimo articolo 13 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55, **il vaglio di ammissibilità, rilevanza e non manifesta infondatezza** di una richiesta di verifica di legittimità costituzionale proposta in via incidentale nell'ambito di un giudizio pendente avanti a un organo giudiziario, **spetta al Giudice investito della causa**;
- E) vi sono casi particolari in cui il Collegio ha compiuto valutazioni sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale con riferimento al caso concreto; si tratta di situazioni nelle quali il provvedimento di rimessione del Giudice *a quo* risultava privo di motivazione, ovvero confuso e contraddittorio, ovvero contenente argomentazioni del tutto differenti rispetto a quelle adottate dalla parte eccepente; più precisamente:
- nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n. 0003/2013 - Sindacato in via incidentale sollevato d'ufficio dal Commissario della legge nel corso del procedimento penale n. 804/RNR/2011 - il Collegio Garante, con Sentenza 4 ottobre 2013 n. 5, ha dichiarato la questione “*manifestamente inammissibile*” poiché “*sul punto della rilevanza, infatti, l'ordinanza di rimessione non chiarisce in alcun modo se l'art. 6 sia ritenuto applicabile al sub-procedimento de quo (benchè*

asseritamente illegittimo per la disciplina in esso contenuta e il modo della sua applicazione) ovvero esso non sia ritenuto, allo stato della disciplina vigente, applicabile e proprio per questa circostanza da ritenersi illegittimo”;

- nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n. 0004/2011 - Sindacato in via incidentale sollevato d'ufficio dal Giudice d'Appello Penale nel corso del procedimento penale n.1230/2006 – il Collegio Garante, con Sentenza 16 settembre 2011 n. 9, ha dichiarato la questione *“inammissibile”* poiché il Giudice *a quo* non ha compiutamente argomentato e motivato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della conclusione del giudizio *a quo* e l'ordinanza di rinvio non ha preso in considerazione tutte le possibilità interpretative; si legge infatti: *“il Giudice del rinvio, in definitiva, esimendosi dal verificare se nella specie la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni mantenga autonomia rispetto al delitto di lesioni colpose ... ha trascurato di accertare l'ammissibilità di una opzione ermeneutica idonea a sottrarre la norma dell'art. 54 c.p. al contrasto con i parametri evocati, ovvero di motivare sull'impossibilità di essa”;*
- nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n. 0001/2004 – sindacato sollevato ad istanza di parte nel procedimento penale n.216 dell'anno 1999 - e nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0002/2004 – sindacato sollevato ad istanza di parte nel procedimento penale n.218/1999 – il Collegio Garante, con Sentenza 8 novembre 2004 n. 10, ha restituito gli atti al giudice a quo *“affinchè, con una ordinanza che dichiari la ammissibilità o inammissibilità del ricorso della parte, si limiti a giudicare sulla non manifesta infondatezza (o manifesta infondatezza) e sulla rilevanza (o irrilevanza) della questione così come prospettata dalla parte, e, se lo ritiene necessario in base alla sua scienza e coscienza, sollevi con distinta ordinanza la questione di costituzionalità così come egli intende prospettarla”*, rilevando che *“l'ordinanza del Giudice remittente non distingue a sufficienza prospettazione della parte e prospettazione del giudice a quo”* e che vi sia *“incoerenza tra motivazione e dispositivo”*; per tale ragione, *“questo Collegio non sa e non può sapere se deve pronunciarsi sulla questione così come prospettata dalla parte, o sulla questione così come prospettata, di fatto e nonostante egli sostenga il contrario, dal giudice a quo, o su ambedue”;*

F) nel caso qua trattato, l'Ecc.mo Giudice d'Appello Civile, nell' Ordinanza di rimessione del 25 aprile 2022, ha dichiarato ***“ammissibile, in quanto rilevante, non manifestamente infondata e non dilatoria”*** la richiesta di verifica di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 59 della Legge n. 85/1981, *“in relazione: agli*

articoli 15, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 3, della l. n. 59/74 (e ss.mm); nonché agli articoli 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e all'articolo 1, comma 1, del relativo Protocollo n. 12";

G) l'Ordinanza di rimessione dell'Ecc.mo Giudice d'Appello Civile, nel confermare le deduzioni di questa procura a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 59 della Legge n. 85/1981, risulta **validamente e congruamente motivata**; le argomentazioni in essa contenute sono chiare, precise, logiche e coerenti; i principi e le norme che si intendono violati dalla previsione dell'articolo in esame sono rigorosamente individuati. In particolare:

- sul punto della **rilevanza** del sindacato di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della Legge n. 85/1981 nel giudizio a quo, l'Ecc.mo Giudice d'Appello Civile ha rilevato che:
 - *“l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte in via incidentale appare idoneo ad incidere sulla pretesa della parte attrice, odierna appellante, condizionandone l'eventuale soddisfazione”;*
 - ***“È, infatti, proprio in applicazione di quanto previsto dal dettato normativo oggetto di sindacato incidentale che la parte attrice, odierna appellante, si è vista espungere dal materiale istruttorio prodotto la prova documentale in ordine all' “accordo quadro” del 5 aprile 2011 sopra riferito, con una duplice ricaduta negativa ai fini processuali: per un verso riguardo alla impossibilità di fornire la prova delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, per altro verso riguardo alla stessa comprensione dell'oggetto del contendere, la cui difficile intelligibilità è stata in primo grado ritenuta causa di nullità della citazione e dunque di rigetto della domanda introduttiva del giudizio”;***
 - *“La pretesa risulta pertanto potenzialmente suscettibile di diversa valutazione nell'ipotesi in cui la normativa suddetta venga ritenuta non conforme ai principi costituzionali richiamati quali parametri del giudizio di compatibilità costituzionale”;*
- sul punto della **non manifesta infondatezza** del sindacato di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della Legge n. 85/1981, l'Ecc.mo Giudice d'Appello Civile ha rilevato che:
 - *“il suddetto articolo, nel sancire il divieto per il giudice di prendere in considerazione, ai fini della decisione, atti e documenti che non siano stati previamente sottoposti alla formalità della registrazione, non appaia coerente con il principio di*



inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 15, commi 1 e 2, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, né, per altro verso, con il principio che vieta qualunque discriminazione (ivi compresa evidentemente quella basata sulle condizioni economiche della parte che invochi tutela giurisdizionale), principio che trova espressa enunciazione normativa sia a livello costituzionale interno, nella Carta dei Diritti (art.4, comma 1), sia a livello comunitario, in particolare negli artt. 6, 14 della CEDU e 1 del Protocollo 12 alla CEDU, cui la Repubblica di San Marino ha aderito con Decreto Reggenziale n. 22 del 9 marzo 1989”;

- **“appare del tutto pertinente, in primis, il richiamo che la parte istante compie alla disciplina dettata dall'art. 15, commi 1 (..) e 2 (...) della citata Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese: è, infatti, evidente come il divieto per le parti processuali di avvalersi ai fini probatori di un determinato contratto o documento asserito probante della pretesa avanzata – divieto evidentemente scaturente dalla disposizione qui impugnata in caso di mancato adempimento dell'onere della registrazione – si traduca in una indiretta limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, viceversa incondizionatamente riconosciuto, in forza delle disposizioni sopra riferite, come ineludibile e incompressibile valore fondante dell'ordinamento”;**
- **“tale limitazione ridondi, in definitiva, in danno non solo della parte, ma altresì del pieno, equo svolgimento della funzione giurisdizionale e dell'efficiente amministrazione della giustizia, vieppiù laddove dall'atto prodotto possa verosimilmente dipendere la prova della eventuale fondatezza della pretesa o, come nel caso di specie, la stessa oggettiva comprensione del thema decidendum sottoposto allo scrutinio del giudice; principio, quello dell' “equo” processo, che trova a sua volta espresso presidio nell'art. 6 della CEDU, pure invocato dall'appellante (“ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente”) siccome sacrificato dall'art. 59 della Legge n. 85 del 29 ottobre 1981”;**
- **“dirimente appare in merito la considerazione che tale sacrificio sia imposto, peraltro, non già per assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione, bensì per il soddisfacimento di interessi (per quanto rilevanti e meritevoli, tuttavia) estranei alle finalità processuali, e comunque da valutarsi, nell'ambito giudiziario, rispetto ad esse necessariamente recessive. Pare infatti innegabile che l'esigenza di assicurare allo Stato la riscossione di un tributo debba cedere – rectius non**

possa assurgere a condizione determinante e/o escludente – rispetto alla prioritaria necessità per l'ordinamento di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, in armonia con la finalità di assicurare piena tutela del diritto di difesa, come sancito dalle fonti apicali già richiamate”;

- *l'interesse generale – estraneo al processo – alla riscossione dei tributi, “per quanto rilevante e meritevole, non può tuttavia trovare il suo presidio istituzionale all'interno del processo, stante l'inviolabilità del sovraordinato diritto alla tutela giudiziaria”;*
- *“nel necessario bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 15 della Dichiarazione dei diritti e quello alla riscossione dei tributi, il primo risulti meritevole di tutela poziore, tuttavia non adeguatamente e ragionevolmente garantita dalla vigente normativa in esame”*
- *“il sospetto di illegittimità costituzionale del citato art. 59 pare dunque fondato alla luce della necessità di scongiurare qualsivoglia condizionamento, e dunque anche quelli eventualmente derivanti da prescrizioni di natura tributaria, alla tutela delle ragioni delle parti in giudizio, fermo restando – a fini meritevoli ma esorbitanti rispetto a quelli processuali – il diritto dell'Ufficio competente di agire coattivamente per la riscossione del tributo non assolto”;*
- *l'Ecc.mo Giudice d'Appello, inoltre, al fine di ulteriormente argomentare il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 59 della Legge n. 85/1981, richiama le vicende della vicina Italia (già menzionate anche da questa procura), sottolineando che il **legislatore italiano**, recependo le istanze di effettiva garanzia del principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, ha nettamente optato, mediante l'introduzione dell'articolo 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (trasfuso nel successivo articolo 65 del d.P.R. n. 131/1986), per la radicale eliminazione del divieto di utilizzare in giudizio atti non registrati: “con ciò chiaramente sancendo il principio per cui l'eventuale inadempimento dell'obbligazione di pagamento dell'imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non possa neppure potenzialmente precluderne il fisiologico, funzionale svolgimento e condizionarne il relativo esito”. Il Giudice a quo cita altresì le **Sentenze della Corte Costituzionale italiana** (n. 333/2001; n. 522/2002), anch'esse già richiamate da questa procura, confermando il giudizio di valore ivi espresso, per cui, “nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo sia destinato a cedere, peraltro anche*

indipendentemente dall'importo della registrazione e dalle concrete condizioni economiche del soggetto”;

- l'Ecc.mo Giudice d'Appello, infine, precisa che il sollevato sospetto di illegittimità costituzionale **non può dirsi scongiurato dall'operatività della normativa in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato**, “la quale, siccome diversa per ratio, presupposti e requisiti di operatività, risulta obiettivamente inestensibile alla diversa fattispecie in esame – produzione in giudizio di documenti a fini probatori – e la cui pretesa assimilazione risulta pregiudizievole dei richiamati principi fondamentali, primo fra tutti il diritto di difesa. Altro infatti è lo “stato di povertà”, la cui dimostrazione è condizione per l'accesso al gratuito patrocinio (Legge 20 dicembre 1884, come modificata dall'art. 13, l. n. 102 del 2015), altra l'incapacità-impossibilità del soggetto di affrontare costi di registrazione particolarmente onerosi (come nel caso di specie): situazioni obiettivamente non legate da nesso di reciprocità, e tanto meno coincidenti, risultando la prima – lo stato di povertà – obiettivamente più grave della seconda, e come tale integrando condizione più stringente e di meno agevole dimostrazione. È infatti ben plausibile che la parte si trovi nella impossibilità di assolvere ad un onere di registrazione tanto ingente quale quello in oggetto, senza che tuttavia essa versi (e sia in grado di allegare e dimostrare di essere) in stato di povertà. **Limitare dunque l'eventuale esenzione delle imposte, ai fini dell'utilizzo processuale del documento, alla possibilità di accesso al gratuito patrocinio – a sua volta subordinata alla più stringente condizione (della dimostrazione) dello stato di povertà – si risolve nella negazione, o comunque nel pregiudizio, del diritto di difesa giudiziale della parte che, pur non versando in stato di povertà, tuttavia non abbia risorse economiche sufficienti ad affrontare il costo di registrazione di documenti fondanti la propria pretesa giudiziaria.** E la dimostrazione che **il sistema normativo in esame, nella misura in cui nega il diritto di allegare in giudizio documenti se non in regola con l'imposta di registrazione** (e solo in via residuale subordina l'esenzione dalle imposte di registrazione del documento a fini di utilizzo processuale alla concessione del gratuito patrocinio), **non risulta idoneo a garantire adeguatamente l'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 15 l. 59/74**, risulta cristallizzata proprio nella vicenda che ci occupa. Lo svolgimento e l'esito della istanza di gratuito patrocinio – non compiuto e non prevedibile al momento in cui il Commissario della Legge già investito della questione ne ha decretato l'infondatezza sull'astratto presupposto che l'accesso al gratuito patrocinio garantirebbe (indiretta) tutela anche al diritto di esenzione dall'imposta di registrazione – siccome invece definiti e noti in questo procedimento, danno ora evidenza che **tale tutela del diritto di difesa della parte in giudizio non**

risulta affatto garantita, in concreto, in via di effettività e rispetto a tutti i cittadini, in presenza del divieto di cui al citato art. 59”;

H) la questione prospettata da questa procura, confermata dal Giudice *a quo* e coerentemente motivata nell’ordinanza di rimessione, risulta ben delineata e precisa, sia in punto di rilevanza, sia in punto di non manifesta infondatezza, così come risultano ben delineati e precisi l’oggetto e il parametro del giudizio che l’Onorevole Collegio Garante è chiamato a dare.

CIO’ RILEVATO,

ad avviso di questa procura, non rientra affatto tra le prerogative dell’Onorevole Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme quella di analizzare la specifica vicenda concreta di Livio Bacciocchi e richiedere documentazione ad essa relativa: non solo perché **non** è rilevante ai fini della valutazione in termini di legittimità costituzionale della norma, che il Collegio Garante è per sua funzione chiamato a dare, ma anche perché, **nel caso qua trattato, la questione della rilevanza dell’eccezione sollevata nel giudizio a quo è già stata ampiamente trattata e risolta dall’Ecc.mo Giudice d’Appello nella Sua Ordinanza.**

Il quesito posto dall’Onorevole Collegio durante l’Udienza di trattazione e la relativa documentazione richiesta con Ordinanza 17 giugno 2022 n. 4, riguardano la situazione patrimoniale di Livio Bacciocchi e, più precisamente, il **perdurare incessante, dal 5 aprile 2011 ad oggi, del suo stato di incapacità economica** che ha determinato l’impossibilità di far fronte alle spese di registrazione dell’accordo quadro del 5 aprile 2011, ammontanti ad oltre 1 milione e mezzo di Euro, come risulta dalla nota del Notaio sammarinese Avv. Cecilia Cardogna allegata sub-5 all’istanza di verifica di legittimità costituzionale del 17 giugno 2021.

È già stato provato agli atti della causa civile d’appello n. 42/2017, producendo anche tutte le memorie fornite al Comitato di Gestione e Valutazione nell’iter di concessione del patrocinio gratuito, che Livio Bacciocchi (e il suo nucleo familiare) non dispone delle risorse necessarie per far fronte ai costi (milionari) di registrazione dell’accordo quadro. Infatti, se pur la formale intestazione del bene immobile in Riccione (vincolato giudizialmente in favore di Banca di San Marino) sia stata ritenuta da parte del Comitato di Gestione e Valutazione valida motivazione per deliberare il mancato riconoscimento dello stato di povertà di Livio Bacciocchi, il nucleo familiare dello stesso non dispone di fonti di reddito (neanche lontanamente) sufficienti per far fronte alle spese di registrazione dell’accordo quadro. A tal riguardo, nella memoria di questa procura depositata al Giudice *a quo* in data 07 ottobre 2021 si dava atto e si documentava che:

- né Livio Bacciocchi, né Monica Fantini, né la figlia Francesca Maria Bacciocchi hanno prodotto reddito negli anni addietro, se pur le ultime due risultano intestatarie di quote di società (rispettivamente: Studio Bacciocchi S.r.l. e Collezioni d'Arte Sammarinese Srl, entrambe in Liquidazione Volontaria e che, anche in passato, non hanno mai distribuito dividendi), come risulta dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Tributario già allegati (dai quali emerge chiaramente che nei loro confronti non viene attribuito alcun reddito sintetico o induttivo);
- Livio Bacciocchi non è titolare di conti correnti e non produce redditi da quasi 10 anni; la sua situazione reddituale è rimasta immutata sino al 6 aprile 2021, data nella quale è stato assunto dalla figlia, Avvocato e Notaio Francesca Maria Bacciocchi, quale dipendente. Ad oggi percepisce uno stipendio medio di circa 900 Euro mensili, come da busta paga già allegata;
- la signora Fantini Monica non è titolare di conti correnti e non produce redditi da quasi 10 anni; è attualmente disoccupata, in quanto si prende cura della casa e dei figli, due dei quali ancora minorenni; non ha pertanto alcun reddito, né sintetico né induttivo, confermandosi la situazione già accertata dall'Ufficio Tributario;
- la figlia Francesca Maria Bacciocchi svolge la professione di avvocato e notaio da ottobre 2019 e si è già allegata la sua ultima dichiarazione dei redditi;
- il figlio Giovanni Paolo studia all'università e gli altri due figli, Maria Beatrice e Tommaso Maria, entrambi minorenni, vanno ancora a scuola;
- nessuno dei figli risulta intestatario di beni immobili, né a San Marino, né all'estero;
- l'abitazione familiare in cui risiede il nucleo familiare è nella titolarità del trustee ed è vincolata dalla trascrizione, nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'atto di citazione di Azione Revocatoria Ordinaria nella causa civile 351/2010 (oggi causa civile d'appello n. 20/2016) in favore di Banca di San Marino;
- l'immobile in Riccione, di cui Livio Bacciocchi e Monica Fantini risultano intestatari, con vincolo di destinazione familiare in favore dei figli fino all'anno 2038, è tuttora posto sotto sequestro e vincolato giudizialmente in favore di Banca di San Marino.

Stante quanto sopra, la richiesta avanzata dall'Onorevole Collegio pare alludere alla possibilità che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 85/1981 venga dichiarata inammissibile in punto di rilevanza qualora venisse dimostrato che Livio Bacciocchi disponesse, in passato, di risorse economiche sufficienti per far fronte ai costi

di registrazione dell'accordo quadro del 5 aprile 2011 e che, nonostante questo, non abbia volontariamente assolto il pagamento dell'imposta. **Ciò, oltre a non corrispondere al vero, porterebbe all'aberrante conclusione di ritenere che il comportamento passato del soggetto possa influire sulle valutazioni in termini di rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità di una norma, rilevanza che deve riguardare il giudizio a quo e dunque deve tenere conto delle condizioni attuali del soggetto eccepente che subisce gli effetti negativi della illegittimità della norma.** Conseguentemente, la tutela dei diritti e dei principi fondamentali - universalmente riconosciuti e garantiti - finirebbe con l'essere subordinata alla storia di vita del soggetto che solleva l'eccezione in giudizio, e dunque condizionata all'analisi dei suoi comportamenti passati. Come se, nel caso trattato, ignorando peraltro quanto dichiarato e motivato dal Giudice *a quo* nella Sua Ordinanza, la questione dovesse ritenersi irrilevante in considerazione del fatto che Livio Bacciocchi si sarebbe volontariamente sottratto al pagamento di un tributo quando aveva la capacità economica per sostenerlo e, per questo motivo, il suo diritto di difesa non meritasse protezione.

È evidente che, in tal modo, **la tutela dei diritti fondamentali assumerebbe connotati punitivi, esclusi ed estranei all'essenza stessa di tali diritti, e il giudizio sul sindacato di legittimità costituzionale di una norma in via incidentale assumerebbe carattere inquisitorio, escluso ed estraneo all'essenza stessa del giudizio.**

La situazione passata del soggetto eccepente non deve avere alcuna rilevanza ai fini della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma, posto che il Giudice *a quo* abbia riconosciuto e motivato (come nel caso qua trattato) la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, e cioè abbia riconosciuto che detta pronuncia avrebbe effetti concreti sulle sorti del processo, ribaltandone gli esiti.

Con riferimento al caso qua trattato, è doveroso sottolineare che **se Livio Bacciocchi avesse avuto la capacità economica di assolvere il pagamento delle imposte di registrazione sull'accordo quadro del 5 aprile 2011 lo avrebbe fatto e non avrebbe subito tutte le continue aggressioni giudiziarie da parte del gruppo Banca di San Marino.** L'utilizzo in giudizio dell'accordo, infatti, consentirebbe a Livio Bacciocchi di chiedere conto alle controparti contrattuali di tutte le operazioni economiche di vendita e di ricollocazione dei beni che appartenevano al suo patrimonio, a quello della consorte Monica Fantini e della società Imm-capital S.p.a., ribaltando

È irragionevole ritenere che Livio Bacciocchi volontariamente non abbia proceduto alla registrazione dell'accordo quadro! **Il suo utilizzo gli consentirebbe di poter ribaltare**

l'esito dei procedimenti civili, che oggi paiono aver preso una direzione unica in senso a lui sfavorevole.

Non solo, ma **si sarebbe potuta attivare la clausola arbitrale espressa (arbitrato irrituale) contenuta nell'art. 41 dell'accordo quadro medesimo, evitando l'Autorità Giudiziaria.** Attivazione che Livio Bacciocchi ha tentato ripetutamente in via stragiudiziale - non potendo farlo giudizialmente, per l'impossibilità di utilizzare l'accordo quadro in quanto non registrato - senza tuttavia riuscirci, ricevendo formali risposte dai legali rappresentanti delle società del gruppo Banca di San Marino che addirittura negano l'esistenza dell'accordo, come meglio si documenterà.

Ritenuto che la rilevanza della questione sia già sufficientemente provata, così come anche la sua fondatezza, il sottoscritto Avvocato intende comunque illustrare quanto richiesto dall'Onorevole Collegio, producendo tutta la documentazione comprovante il permanente stato di incapacità patrimoniale di Livio Bacciocchi dal 2011 ad oggi, e dunque la sua impossibilità economica di sostenere i costi di registrazione dell'accordo quadro del 05 aprile 2011. Incapacità patrimoniale causata prevalentemente proprio dalle vicende con il gruppo Banca di San Marino, che ha aggredito i beni di Livio Bacciocchi e della consorte Monica Fantini - dagli stessi messi a disposizione ai fini della corretta esecuzione dell'accordo quadro - e che oggi, invece, tenta di sostenere la disponibilità di quegli stessi beni in capo ai medesimi.

A tal fine, si allegano, rispettando la numerazione dei paragrafi:

1. **"ACCORDO QUADRO" DEL 05 APRILE 2011 (CON RELATIVI N. 15 ALLEGATI), DEBITAMENTE AUTENTICATO dal Notaio Sammarinese Dott. Mancini Francesco,** stipulato tra Livio Bacciocchi (in persona del suo Procuratore Generale), Monica Fantini, Imm-capital S.p.A. da una parte, e Leasing Sammarinese S.p.A., con l'intervento di BSM Immobiliare S.p.A., dall'altra, al fine di regolamentare e disciplinare tutti i rapporti economici intercorsi tra le parti stesse, stabilendo un percorso, vincolante per tutte le parti sottoscrittrici, costituito da diverse fasi operative, che possono così essere riassunte:

- individuazione dei soggetti, dei contratti di leasing immobiliare e dei beni immobili da trattare;
- stima degli immobili per mezzo di un collegio di arbitratori, la cui nomina e il cui funzionamento erano regolamentati dal contratto stesso;
- conteggi per determinare il saldo positivo o negativo, rispetto ai finanziamenti



effettuati;

- modalità e tempistiche di restituzione di eventuali plusvalenze o minusvalenze generate dai conteggi sopra indicati.

L'accordo del 5 aprile 2011 è stato, dunque, stipulato proprio per regolamentare in sede stragiudiziale l'articolata situazione dei finanziamenti e delle posizioni dei soggetti in rapporto contrattuale con Leasing Sammarinese spa e più in generale con il gruppo Banca di San Marino. Per questa ragione, contiene moltissimi riferimenti a scritture private di promessa di vendita, fideiussioni rilasciate in favore di Leasing Sammarinese, riconoscimenti di debito, quietanze, rinunce e cessioni di credito e ancora tante altre pattuizioni che comportano ingentissimi oneri di registrazione per valori ben superiori al milione di euro.

Proprio perché le reciproche posizioni debitorie/creditorie non erano ancora definite alla data del 5 aprile 2011, ed anzi si sarebbero dovute definire in esecuzione alle pattuizioni contenute nell'accordo quadro, l'allegato 11 del citato accordo consta di un **fac-simile di dichiarazione di riconoscimento di debito con puntini neri al posto delle cifre.**

Si precisa che l'intento dell'accordo non era quello di evitare il pagamento delle imposte di registro del contratto stesso, bensì quello di procedere alla registrazione dei singoli contratti e atti generati dalla attuazione dell'accordo stesso, dunque in una fase successiva (come in effetti pare essere stato in parte fatto per alcune scritture private di promessa di vendita citate, che sono state sostituite dagli atti definitivi di compravendita, sottoposti alle formalità di registrazione). L'accordo, infatti, prevedeva tutta una serie di adempimenti da effettuarsi nel tempo e finalizzati a stabilire il credito o il debito di ciascuna parte sottoscrittrice rispetto alla stima di beni immobili da effettuarsi nei mesi successivi, includendo per tale ragione l'allegazione di fac-simili di dichiarazioni di debito senza importi.

È doveroso precisare, inoltre, che l'articolo 41 (Arbitrato) dell'accordo quadro prevede una **clausola di arbitrato**, in base alla quale "Qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata da questo Contratto debba essere rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitrati".

Ebbene, i rapporti economici sulla base dei quali il gruppo Banca di San Marino ha impostato le proprie azioni nei confronti del gruppo Baccocchi, ricorrendo all'autorità giudiziaria, sono quelli oggetto delle pattuizioni dell'accordo quadro, il quale doveva

servire proprio anche ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, definendo stragiudizialmente i rapporti in essere tra le parti.

Difatti, **ignorando scientemente la totalità delle pattuizioni contenute nell'accordo, il gruppo Banca di San Marino ha provveduto a registrare soltanto alcuni atti stipulati nella medesima data del 5 aprile 2011 - ovviamente, quelli a lei favorevoli, ottenuti peraltro con modalità che sono state oggetto di denuncia penale - per poterli utilizzare giudizialmente al fine di procurarsi titoli esecutivi per aggredire il patrimonio del gruppo Bacciocchi. In tal modo, le società del gruppo Banca di San Marino sono divenute proprietarie di beni senza riconoscere alcun corrispettivo, ottenendo iscrizioni, trascrizioni, sequestri e pignoramenti sui beni di proprietà del gruppo Bacciocchi.**

Non solo, ma le medesime società del gruppo Banca di San Marino hanno poi, addirittura, disconosciuto l'esistenza dell'accordo quadro e della relativa clausola arbitrale, forti del fatto che il gruppo Bacciocchi - spogliato di ogni suo avere - non lo avrebbe potuto utilizzare in giudizio per dimostrare le proprie ragioni, a causa dell'impossibilità di sostenere gli ingenti - milionari - costi di registrazione.

2. SCAMBIO DI EMAIL PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FRA L'AVV. BIAGIOLI CARLO, allora avvocato del c.d. gruppo Bacciocchi, E L'AVV. MULARONI MATTEO, avvocato del c.d. gruppo Banca di San Marino. Da detti scambi di e-mail, avvenuti in concomitanza con la sottoscrizione dell'accordo quadro in data 5 aprile 2011, emerge lo scopo dell'accordo quadro e delle cd *side letters*, necessarie al fine di effettuare il finanziamento di una somma indispensabile per il sostentamento della famiglia Bacciocchi.

Dette e-mail dimostrano che, attraverso l'accordo quadro, il gruppo Bacciocchi aveva messo a disposizione del gruppo Banca di San Marino tutti i suoi beni e cespiti attivi, ed in attesa delle stime dei beni stessi, avrebbe dovuto addirittura ricevere un finanziamento, per garantire il sostentamento della propria famiglia.

D'altra parte, che l'accordo quadro fosse uno e onnicomprensivo delle reciproche posizioni, risulta anche dall'estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione della Leasing Sammarinese s.p.a. svoltosi in data 18 gennaio 2011 (che costituisce l'allegato 1 dell'accordo quadro), nel quale verbale è specificatamente conferito "mandato al Presidente Maiani Donato affinché proceda alla formalizzazione dello stipulando **accordo quadro** tra BSM Immobiliare s.p.a., Leasing Sammarinese s.p.a., Imm-capital



s.p.a. e Bacciocchi Livio". L'estratto del Verbale è stato autenticato in data 5 aprile 2011 (stessa data di sottoscrizione dell'accordo quadro) dal Notaio Benedettini Chiara.

3. **DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO, sottoscritta in data 5 aprile 2011, autenticata dal Notaio Sammarinese Dott. Mancini Francesco, dalla quale Livio Bacciocchi (in persona del suo Procuratore Generale) e Imm-capital S.p.A (in persona dell'Amministratore Unico Monica Fantini) risultano debitori nei confronti di BSM Immobiliare S.p.A. per il complessivo importo di Euro 6.596.200,00 (importo corrispondente alla somma degli acconti - legittimamente incassati da Imm-capital S.p.A. - versati dai promissari acquirenti degli immobili oggetto dei contratti di leasing).**

Detta dichiarazione, nonostante non fosse prevista tra le pattuizioni (ed anzi contrastasse con le stesse) è stata sottoscritta in occasione dell'accordo quadro in data 5 aprile 2011, con modalità che sono state oggetto di denuncia penale nel P.P. 73/2014; essa, come può ben vedersi, è stata registrata da BSM Immobiliare S.p.A. all'Ufficio Registro e Conservatoria della Rep. di San Marino in data 19 novembre 2013, al Vol. 2013 - N. 11319, esatte € 49.561,50= di imposte di Registro, e poi utilizzata per instaurare la procedura strumentale n. 619/2013 nei confronti di Livio Bacciocchi.

Registrando questa scrittura, e non l'intero accordo quadro, comprensivo di numerosissime operazioni, il gruppo Banca di San Marino è facilmente risultato creditore nei confronti del gruppo Bacciocchi ed ha aggredito il suo patrimonio, allorquando si sarebbe dovuto dare esecuzione a tutte le operazioni contenute nell'accordo quadro prima di poter stabilire chi fosse creditore e chi debitore, e di quanto.

In tal modo, dunque, **il gruppo Banca di San Marino si è procurato un titolo esecutivo senza dover dare esecuzione all'accordo quadro e adempiere alle lunghe procedure in esso previste.** In ciò, aiutato anche dall'errore commesso dal procuratore di Livio Bacciocchi nel formulare l'atto di opposizione alla procedura strumentale, che è stato rigettato.

4. **ATTO DI CITAZIONE DELL' 08 OTTOBRE 2013 ORIGINANTE LA CAUSA CIVILE N. 527/2013 (AZIONE POSSESSORIA), mediante la quale, in dispregio delle *side letters* e degli accordi presi in concomitanza con la sottoscrizione dell'accordo quadro, il gruppo Banca di San Marino otteneva il rilascio coattivo del prestigioso immobile sede dell'attività professionale di Livio Bacciocchi.**

5. **LETTERA in data 14 novembre 2013, con cui BSM Immobiliare s.p.a. intimava a Livio Baccocchi il pagamento della somma di Euro 6.596.200,00 entro e non oltre il termine di 5 giorni**, mediante Raccomandata a.r.; ovviamente, al di là della dichiarazione di debito relativa a somme non dovute, Livio Baccocchi non era assolutamente in grado di assolvere a detta richiesta, avendo tutto il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare vincolato dall'accordo quadro.
6. **ATTO DI CITAZIONE PER PROCEDURA SOMMARIA DOCUMENTALE DEL 20 NOVEMBRE 2013, originante la CAUSA CIVILE n. 619/2013**, da parte di BSM Immobiliare S.p.A. nei confronti di Livio Baccocchi, sulla base della **DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO DI € 6.596.200,00 DEL 5 APRILE 2011**, con contestuale **RICHIESTA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO** dei beni mobili e degli arredi di proprietà di Livio Baccocchi presenti nell'immobile oggetto di trust in cui lo stesso risiedeva con la famiglia (moglie e 4 figli), nonché dei beni mobili e degli arredi di proprietà di Livio Baccocchi all'interno dell'immobile sito in Dogana dallo stesso detenuto, sede della sua attività professionale, già oggetto di azione possessoria da parte di Leasing Sammarinese S.p.A. (C.C. 527/2013).
7. **ESTRAZIONE DEL MANDATO ESECUTIVO PER € 6.695.775,44 IN DATA 16 SETTEMBRE 2014 NEI CONFRONTI DI LIVIO BACCIOCCHI E PIGNORAMENTO SUI TUTTI I BENI DI PROPRIETA' DI LIVIO BACCIOCCHI, NELLA C.C. 619/2013.**
8. **N. 19 DICHIARAZIONI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO ASTRATTE**, sottoscritte **in data 5 aprile 2011**, autenticate dal Notaio Sammarinese Dott. Mancini Francesco, contenenti ciascuna il debito da piano di ammortamento dei contratti di leasing immobiliare, senza aver detratto – come invece previsto nell'accordo quadro – il valore dei beni immobili stessi, che in molti contratti era, addirittura, enormemente superiore al debito residuo e si sarebbe generata dunque una plusvalenza in favore del gruppo Baccocchi (si veda, ad esempio, il contratto di locazione finanziaria n. 1801, stipulato in data 31 luglio 1997 da Livio Baccocchi, contratto che alla data del 5 aprile 2011 – data di stipula dell'accordo quadro – risultava avere un debito residuo da piano di ammortamento di Euro 51,65=, a fronte di un valore stimato in data 19 ottobre 2009 di Euro 3.400.000,00=; stimato invece in Euro 1.489.440,00= dagli arbitratori di Leasing Sammarinese).

L'accordo quadro del 5 aprile 2011 prevedeva che la risoluzione dei contratti di leasing sarebbe avvenuta solo successivamente alla stima dei beni oggetto dei contratti stessi - intestati alla Leasing Sammarinese s.p.a. come garanzia dei finanziamenti erogati - e

conseguente conteggio di dare o di avere, rispetto al debito residuo risultante dal piano di ammortamento. Difatti, come allegato 12/2 all'accordo quadro, vi è la **“proposta irrevocabile avente ad oggetto la risoluzione consensuale di contratto di locazione finanziaria immobiliare”**, con le indicazioni sensibili riguardanti i dati dei singoli contratti e i valori lasciati “in bianco” (per l'esattezza, con un punto nero).

Leasing Sammarinese, avendo in mano tutte le dichiarazioni di debito astratte, non aveva più alcun interesse a dare esecuzione alle pattuizioni dell'accordo quadro, né a dare conto delle poste in dare e in avere tra le parti. Leasing Sammarinese Spa e BSM Immobiliare Spa hanno utilizzato giudizialmente dette dichiarazioni di debito nel tentativo di ottenere titoli esecutivi nei confronti di Livio Bacciocchi, **senza che quest'ultimo si potesse difendere mediante il deposito in sede giudiziaria dell'accordo quadro.**

Utilizzando le dichiarazioni di debito astratte, il gruppo Banca di San Marino ha avuto strada facile per appropriarsi di tutto il patrimonio, ricevuto in garanzia, di pertinenza dei signori Bacciocchi/Fantini, senza alcun obbligo di rendiconto sul valore dei beni immobili e dei crediti dei quali si impossessavano, dopo che gli stessi erano stati messi in garanzia dai signori Bacciocchi/Fantini, in esecuzione dell'accordo stesso.

In dette dichiarazioni, si legge peraltro: *“La presente dichiarazione di debito non ha effetti novativi Rispetto alle ulteriori intese intercorse sul punto, di cui costituisce atto esecutivo”*.

9. **DENUNCIA PENALE originante il P.P. 73/2014** – ora archiviato – (si omettono, per comodità di consultazione, gli allegati richiamati, i quali in ogni caso sono a disposizione per il loro eventuale esame), **con la quale veniva chiesto all'Autorità Giudiziaria Inquirente di acclarare l'esistenza di reati nel contesto della sottoscrizione dell'accordo quadro del 5 aprile 2011, contemporaneamente alla sottoscrizione di dichiarazioni di riconoscimento di debito che sono in netto contrasto con le pattuizioni intercorse.**
10. **ATTO DI CITAZIONE DEL 15 LUGLIO 2014, originante la CAUSA CIVILE n. 448/2014**, da parte di Banca di San Marino S.p.A. nei confronti di Imm-capital S.p.A. in L.V., Bacciocchi Livio e Fantini Monica, con cui veniva chiesto:
 - di accertare l'avvenuta (ovvero, in subordine, di dichiarare la) risoluzione di n.4 contratti di affidamento stipulati tra Banca di San Marino S.p.A. ed Imm-capital;



- di accertare la decadenza di Imm-Capital S.p.A. dal beneficio del termine in un contratto di mutuo, ovvero in subordine dichiararne la risoluzione per inadempimento di Imm-capital;
- di condannare in solido Imm-capital S.p.a. in L.V., Livio Bacciocchi e Monica Fantini al pagamento in favore di Banca di San Marino S.p.A. dell'importo di € 1.326.595,91, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- di condannare in solido Imm-capital S.p.a. in L.V., Livio Bacciocchi e Monica Fantini alla rifazione delle imposte di registro e dunque al pagamento in favore di Banca di San Marino S.p.A dell'importo corrispondente agli esborsi effettuati per regolarizzare i documenti allegati agli atti.

11. **ATTO DI CITAZIONE DEL 04 FEBBRAIO 2015, originante la CAUSA CIVILE n. 42/2015, da parte di Leasing Sammarinese S.p.A. nei confronti di Bacciocchi Livio e Fantini Monica**, con cui veniva chiesto che fossero accertate responsabilità patrimoniali delle parti convenute per inadempimenti contrattuali e che le stesse venissero condannate al pagamento di somme derivanti da contratti di locazione e da fideiussioni, in favore di parte attrice.
12. **ATTO DI CITAZIONE DEL 20 MARZO 2014, originante la CAUSA CIVILE N. 200/2014 (AZIONE PAOLIANA O REVOCATORIA ORDINARIA)**, con cui Leasing Sammarinese S.p.A. ha chiesto la revoca dell'atto di cessione e conferimento - operati mediante scrittura privata autenticata del 5 novembre 2010 - dell'intera proprietà dei beni mobili - arredi e suppellettili - da Livio Bacciocchi al Bacciocchi Family Trust (di cui sono beneficiari i quattro figli).
13. **PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DEL 18 SETTEMBRE 2014 e relativo VERBALE DEL 19 SETTEMBRE 2014, NELLA CAUSA CIVILE N. 200/2014**, su tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare di Livio Bacciocchi e Monica Fantini.
14. **ATTO DI CITAZIONE DEL 20 MARZO 2014, originante la CAUSA CIVILE N. 201/2014 (AZIONE PAOLIANA O REVOCATORIA ORDINARIA)**, con cui BSM Immobiliare S.p.A. ha chiesto la revoca dell'atto di compravendita di proprietà mobiliare operata mediante scrittura privata dell'11 giugno 2013 da parte di Livio Bacciocchi in favore della società Studio Bacciocchi s.r.l.
15. **PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DEL 18 GIUGNO 2014 e relativo VERBALE, DEL 20 GIUGNO 2014 NELLA CAUSA CIVILE N. 201/2014**, su tutti i beni mobili presenti nell'immobile sede dello studio professionale di Livio Bacciocchi.

16. ATTO DI CITAZIONE DEL 22 NOVEMBRE 2010, originante la CAUSA CIVILE N. 351/2010 (OGGI CAUSA CIVILE D'APPELLO N. 20/2016), con cui Leasing Sammarinese S.p.A. ha chiesto la revoca dell'atto di cessione e conferimento, contenuti nella scrittura privata del 30 settembre 2010, dell'immobile dell'abitazione familiare da parte di Livio Bacciocchi in favore del Bacciocchi Family Trust, con contestuale richiesta di *“trascrizione della domanda revocatoria nei Registri Immobiliari nonché nei Pubblici Registri, ove l'atto istitutivo del trust è stato trascritto”*.
17. ANNOTAMENTO DOMANDA GIUDIZIALE EX ART. 6 L. 87/1981 ESEGUITO IN DATA 25.11.2010 - REG.DEP.VOL. 2010 N. 2739 A FAVORE DI LEASING SAMMARINESE SPA, CONTRO BACCIOCCHI GABRIELLA (TRUSTEE) E BACCIOCCHI LIVIO, SULL'IMMOBILE SEDE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE, ottenuto in forza dell'atto di citazione di cui al superiore punto 16.
18. N. 2 ROGITI DI COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI LIVIO BACCIOCCHI, GIA' VINCOLATI DALL'ACCORDO QUADRO, IN FAVORE DI BSM IMMOBILIARE SPA. A tal riguardo, si precisa che Livio Bacciocchi è stato indotto a sottoscrivere, rispettivamente in data 19 dicembre 2012 e 16 gennaio 2013, due atti di compravendita di propri beni del valore complessivo di circa 760.000,00 Euro, poiché l'articolo 18 dell'accordo quadro prevedeva delle **cessioni “*datio in solutum*”** a fronte di una inesatta applicazione dell'accordo quadro del gruppo Banca di San Marino, la quale, **anziché attendere l'esito delle stime, ha preteso, in via anticipata, il trasferimento della proprietà dei beni in suo favore. Beni che erano già, e sarebbero dovuti rimanere, in garanzia dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni disciplinate dall'accordo quadro.**
19. PROMESSA DI RINUNCIA/CESSIONE DI CREDITO SPETTANTE A LIVIO BACCIOCCHI, a titolo di finanziamento soci, verso la società Fincapital s.p.a. in LCA, di importo pari ad Euro 6.884.279,00, divenuti € 6.967.398,58= per la maturazione di interessi, come risulta dal Bollettino Ufficiale di Banca Centrale del 13 giugno 2011, la quale è stata sottoscritta contestualmente all'accordo quadro (del quale costituisce l'allegato 15) in data 5 aprile 2011, a garanzia di eventuali minusvalenze che astrattamente avrebbero potuto manifestarsi al termine di tutti i conteggi previsti nell'accordo quadro stesso.

La conferma della rinuncia al credito, per un importo pari ad Euro 6.967.398,58, è avvenuta in data 15 settembre 2011. E' bene evidenziare che nella rinuncia definitiva è espressamente previsto che *“la presente rinuncia al credito (con conseguente*

definitiva remissione del debito) viene resa in esecuzione anche agli impegni assunti dai sottoscrittori verso Leasing Sammarinese s.p.a., che ci legge in copia, non potendosi per l'effetto la stessa considerare atto a titolo gratuito o di liberalità".

Come conseguenza diretta di tali dichiarazioni vi è stato l'incameramento del credito di Livio Bacciocchi in favore di Banca di San Marino, **senza attendere la definizione di tutti i conteggi previsti dall'accordo quadro, allorquando tale somma sarebbe dovuta invece rimanere in garanzia fino al termine di tutte le operazioni ed incamerata solo al manifestarsi di (eventuali) minusvalenze a carico di Livio Bacciocchi.**

20. **DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'AZIONE DI REGRESSO SU PEGNO, IN FAVORE DI BANCA DI SAN MARINO SPA E RELATIVO ATTO DI CITAZIONE NELLA CAUSA CIVILE N. 7/2021.** Livio Bacciocchi, in data 14 gennaio 2011, versava in favore di Banca di San Marino, nella sua qualità di garante della Società Fincapital Spa, l'importo di € 4.321.847,64=, oggetto di pegno in favore della banca medesima. In occasione dell'escussione del pegno, lo stesso fu indotto ad accettare la rinuncia all'azione di regresso nei confronti della Società garantita Fincapital Spa. Il gruppo Banca di San Marino, quale cessionaria di tutte gli asset attivi di Fincapital Spa aveva interesse diretto a che Livio Bacciocchi non richiedesse la restituzione a Fincapital di quanto da lui versato. Per miglior comprensione si allega copia dell'atto di citazione nella causa civile n. 7/2021, intentata da Livio Bacciocchi contro Banca di San Marino.
21. **PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO NEL RICORSO N. 1292/2014 R.G.,** ottenuto nei confronti di Livio Bacciocchi, utilizzando il titolo esecutivo generato dalla Procedura Strumentale 619/2013, sulla proprietà dei coniugi Bacciocchi-Fantini sita in RICCIONE - piazzale Roma.
22. **RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CLASUOLA ARBITRALE CONTENUTA ALL'ARTICOLO 41 DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVE RISPOSTE DI LEASING SAMMARINESE SPA E BANCA DI SAN MARINO SPA,** quale incorporante della Società BSM Immobiliare Spa, **in cui negano l'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'accordo quadro; anzi, negano addirittura l'esistenza dell'accordo quadro.**
- Subendo continue aggressioni giudiziarie, impossibilitati a dimostrare le loro ragioni fondate sull'accordo quadro che non poteva essere utilizzato poiché non in regola con l'imposta di registro, **in data 17 aprile 2019, Bacciocchi Livio, unitamente alla**

consorte **Fantini Monica**, chiedeva formalmente ai soggetti predetti, l'instaurazione del giudizio arbitrale di cui all'art. 41 dell'accordo quadro ("I sottoscritti **Monica Fantini**, in proprio e quale liquidatore della società **Imm-capital s.p.a.**, e **Livio Bacciocchi** richiedono l'instaurazione del Giudizio Arbitrale a norma dell'articolo 41 del Contratto autentica dal Notaio Pubblico in San Marino **Dott. Francesco Mancini** in data 5 aprile 2011, intervenuto tra le parti in oggetto"). Ebbene, **Leasing Sammarinese** e **Banca di San Marino**, quale incorporante di **BSM Immobiliare spa**, inviavano una identica risposta, mediante la quale **negavano addirittura l'esistenza della clausola arbitrale**; scrivevano infatti:

"Egregi Signori,

non è agevole comprendere il senso della Vostra missiva datata 17 aprile 2019 e pervenuta in data 19 aprile 2019 con la quale viene richiesta l'instaurazione di un "Giudizio Arbitrale".

Posto che non vi è alcun accordo compromissorio da voi azionabile nei confronti della scrivente non possiamo che leggere la Vostra missiva alla stregua di una (non chiara) proposta contrattuale della quale, tuttavia, non siamo interessati ad approfondire i contenuti, per le ragioni già riferite dai nostri avvocati.

Del resto, la Vostra non costituisce (né potrebbe costituire) atto di avvio di un arbitrato, posto che essa, fra l'altro, non è conforme all'articolo 6, comma 1 L. 1999/34 circa le modalità di avvio dei giudizi arbitrali (in quanto trasmessa a mezzo raccomandata) e contiene altresì la (pretesa) nomina ad "arbitro" di un soggetto che al tempo stesso vi compare come parte.

Distinti ossequi."

23. **DENUNCIA PENALE P.P. 76/2020 - archiviato - (si omettono, per comodità di consultazione, gli allegati richiamati, i quali in ogni caso sono a disposizione per il loro eventuale esame).** Alla luce delle identiche risposte ricevute da **Leasing Sammarinese Spa** e **Banca di San Marino Spa**, nelle quali veniva negato l'accordo quadro (dalle stesse sottoscritto e autenticato nelle firme), **Livio Bacciocchi** si rivolgeva nuovamente all'Autorità Giudiziaria per far luce su eventuali comportamenti penalmente rilevanti delle società del gruppo **Banca di San Marino**.
24. **SCAMBIO DI EMAIL IN DATA 16 SETTEMBRE 2020 TRA L'AVV. VALLI (SOSTITUTO PROCESSUALE DELL'AVV. MULARONI), L'AVV. PELLICIONI E LA DOTT.SSA PIERDOMINICI (UFFICIO LEGALE BANCA DI SAN MARINO), dalle quali**

emerge la volontà dei legali di Banca di San Marino di impedire a Livio Bacciocchi l'utilizzo in giudizio dell'accordo quadro del 5 aprile 2011. Tra la documentazione acquisita presso Banca di San Marino nel P.P. 76/2020 (ora archiviato), vi è il carteggio per email intercorso fra lo studio dell'avv. Matteo Mularoni, in persona del suo sostituto processuale avv. Marco Valli, e l'Ufficio Legale di Banca di San Marino, in persona di Pelliccioni Michela, nonché con l'intervento di Pierdominici Marialuisa (addetta al servizio NPL).

Nella **comunicazione del 16 settembre 2020 dell'avv. Marco Valli**, è chiarissimo l'atteggiamento assunto dal gruppo Banca di San Marino: l'avv. Valli, infatti, riferiva che la circostanza che Livio Bacciocchi avesse inteso "*avanzare istanza di patrocinio gratuito nelle cause pendenti con BSM*" assumeva "*rilievo*", in quanto la legge sul patrocinio gratuito prevede, in favore di chi vi è ammesso, l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi a fini del giudizio; affermava dunque che "*l'eventuale ammissione di controparte al gratuito patrocinio potrebbe dunque consentire a controparte l'utilizzo dell'accordo quadro del 5 aprile 2011 come mezzo di prova (sinora non consentita in ragione della mancata registrazione del medesimo)*".

Ogni commento è superfluo. Dalla semplice lettura del testo delle email emerge come il gruppo Banca di San Marino tenti di impedire l'utilizzo in giudizio dell'accordo quadro del 5 aprile 2011, decidendo di intervenire nell'iter di concessione del patrocinio gratuito con una segnalazione al Comitato di Gestione e Valutazione.

È evidente, inoltre, che quanto sostenuto dalla procura di Banca di San Marino - e cioè che l'utilizzo dell'accordo quadro nel giudizio *a quo* (causa civile d'appello n. 42/2017) non ne influenzerebbe gli esiti - non trova riscontri oggettivi, in quanto i comportamenti del gruppo Banca di San Marino sono finalizzati ad impedire in ogni modo l'utilizzo dell'accordo quadro in giudizio.

25. SEGNALAZIONE AL COMITATO DI GESTIONE E VALUTAZIONE IN DATA 18 OTTOBRE 2020 DA PARTE DI BANCA DI SAN MARINO SPA, per mezzo dell'avv. Matteo Mularoni, nel corso della procedura avviata da Livio Bacciocchi al fine di ottenere il riconoscimento del suo "stato di povertà", primo requisito necessario per la concessione del gratuito patrocinio.

Con detta segnalazione, l'istituto bancario interferiva irrispettamente nella predetta procedura, anche enunciando **fatti e circostanze inesatte e non rispondenti al vero**, come ampiamente dimostrato nella procedura stessa. In particolare:

- i metri quadrati di terreno, catastalmente individuati al Foglio 179, Particella 110, sono da tempo immemorabile **sede della strada pubblica** che collega il comune di Rimini con la Repubblica di San Marino. Fatto di cui Banca di San Marino, e il suo legale Avv. Matteo Mularoni, sono bene informati, poiché risultante dalla relazione tecnica (già allegata agli atti della causa civile d'appello n. 42/2017) redatta dall'Ing. Emanuele Sciacovelli, incaricato dalla società Leasing Sammarinese s.p.a. (incorporata da Banca di San Marino s.p.a.). Sia a pag. 1 sia a pag. 9 di detta relazione è evidenziato come *"Dalle valutazioni che seguono, inoltre, si esclude la particella 110, di fatto già occupata dalla sede stradale e con nessuna attuale possibilità di contrattazione"*. Ed è solo per questo che BSM Immobiliare (anch'essa incorporata da Banca di San Marino) non ha preteso la cessione in suo favore della predetta particella, attigua alle particelle N. 100 e N. 80, acquisite invece dalla predetta società con atto del 16 gennaio 2013, a ministero del Notaio in Rimini Mariangela di Taranto, Rep. 11756, Raccolta 3210;
- le partecipazioni societarie di cui Banca di San Marino insinua la proprietà in capo a Livio Bacciocchi, fanno riferimento a due società, entrambe in liquidazione volontaria, le quali **non hanno prodotto alcun reddito negli anni di competenza**;
- la signora Fantini Simona, che detiene una partecipazione nella società Imm-capital s.p.a. pari al 95%, **nulla ha a che fare con il nucleo familiare di Livio Bacciocchi**.

A tutte le vicende con il gruppo Banca di San Marino sopra descritte, si aggiungono **le VICENDE PENALI che dal 05 febbraio 2011 hanno travolto Livio Bacciocchi, con anche PROVVEDIMENTI CAUTELARI E RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE, e che hanno causato, prima la sua SOSPENSIONE dall'attività legale e notarile, poi la sua RADIAZIONE dalla professione di Avvocato e Notaio in data 02 maggio 2016.**

Livio Bacciocchi non ha pertanto svolto alcun tipo di attività lavorativa dal 05 febbraio 2011 sino al 06 aprile 2021 (data in cui, come già riferito, è stato assunto quale dipendente dalla figlia). L'ultima dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata è relativa all'anno 2010.

Le continue aggressioni ai beni lasciati in garanzia al gruppo Banca di San Marino per il corretto adempimento dell'accordo quadro, l'impossibilità di svolgere attività lavorativa e la conseguente mancanza di redditi, non lasciano dubbi circa l'impossibilità di Livio Bacciocchi di sostenere i costi milionari di registrazione dell'accordo quadro, protrattasi incessantemente dal 2011 ad oggi.

Ad ulteriore conferma di ciò, si allegano anche:

26. VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI e VISURE CATASTALI RELATIVE A TUTTI I MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE DI LIVIO BACCIOCCHI, dalle quali emerge che:

- **i 4 figli** (Bacciocchi Francesca Maria, Giovanni Paolo, Maria Beatrice e Tommaso Maria) **non risultano e non sono MAI stati intestatari di beni immobili nella Repubblica di San Marino, né conduttori di contratti di locazione finanziaria;**
- **la consorte Monica Fantini NON risulta e non è MAI stata intestataria di beni immobili nella Repubblica di San Marino; è stata conduttrice in 2 contratti di locazione finanziaria, entrambi ceduti;**
- **Livio Bacciocchi risulta formalmente intestatario di:**
 1. Terreni agricoli e sovrastante capanno agricolo;
 2. Appartamento sito in Serravalle – via Tre settembre;
 3. Negozio sito in Serravalle – Via Benedetto di Giovanni.

Detti beni, come anche illustrato al Comitato di Gestione e Valutazione, sono tutti già oggetto di “DISTRACTIO” nella Causa Civile n. 114/2012 promossa dal CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.a., come da provvedimento di S.S. Ill.ma il Commissario della Legge in data 13 marzo 2014, già oggetto di ripetute vendite a pubblica asta.

27. PROVVEDIMENTO DI S.S. ILL.MA IL COMMISSARIO DELLA LEGGE IN DATA 7 APRILE 2014 NELLA CAUSA CIVILE N. 114/2012, con cui viene autorizzata la vendita all’asta dei beni di cui al superiore punto 26;

28. SCHEDA E BILANCI DELLA SOCIETA’ “STUDIO BACCIOCCHI SRL”, ora in LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, della quale sono soci i due figli, Francesca Maria e Giovanni Paolo Bacciocchi. Come si può ben vedere dalla documentazione allegata, detta società NON ha mai distribuito dividendi (ciò risulta confermato anche dagli accertamenti dell’Ufficio Tributario di cui si è detto sopra).

CONCLUSIONI

Stante tutto quanto sopra, si ritiene **ampiamente dimostrata** sia la **rilevanza** della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n. 85 nel giudizio *a quo* (Causa Civile d’Appello n. 42/2017 nella quale l’eccezione è stata sollevata),

sia la **fondatezza** della medesima, per le motivazioni e con riferimento ai principi costituzionali ed europei più volte richiamati da questa procura e confermati dall'Ecc.mo Giudice d'Appello.

Il sottoscritto avvocato Francesca Maria Bacciocchi, per conto dei signori Bacciocchi Livio, Bacciocchi Francesca Maria, Fantini Monica, e della società Imm-capital S.p.A. in L.V.,

CHIEDE

che l'On.le Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 29 ottobre 1981 n.85, in quanto viola:

- l'articolo 4) - comma 1° - della Carta Dei Diritti;
- l'articolo 15) - commi 1° e 2° - della Carta Dei Diritti;
- l'articolo 6) della CEDU;
- l'articolo 14) della CEDU;
- l'articolo 1) - comma 1° - del Protocollo n.12 alla CEDU.

Con perfetta osservanza.


Avv. Francesca Maria Bacciocchi